

INPS

DETERMINAZIONE n. 130 del 2 AGO. 2017

OGGETTO: *Strutture sociali destinate a residenza per anziani. Adozione nuovo Regolamento.*

IL PRESIDENTE

Visto il d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il d.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il d.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016, n. 132 del 12 ottobre 2016 e n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con le determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017, n. 118 dell'11 luglio 2017 e n. 125 del 26 luglio 2017;

Visti la legge 23 dicembre 1996, n.662, con la quale è stata istituita presso l'INPDAP la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti (art.1, comma 245), ed il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, n.463 del 28 luglio 1998, con il quale sono state emanate le relative norme regolamentari;

Visto l'art. 21, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Preso atto che, per effetto della predetta norma, l'Inps è divenuto proprietario delle strutture sociali destinate a residenza per anziani Casa Albergo di Monteporzio Catone (Roma) e Casa Albergo "La Pineta" di Pescara;

Preso atto che l'ammissione alla predette strutture, i requisiti del servizio reso all'interno delle stesse, le regole di condotta e convivenza ed i criteri per la determinazione delle rette a carico degli ospiti sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ex-Inpdap con deliberazione n. 1045 del 9 settembre 1999;

Preso atto, pertanto, che il predetto impianto regolamentare appare superato, sia tenuto conto che lo stesso è stato emanato da un Ente ormai soppresso, sia in considerazione della necessità di effettuare un complessivo aggiornamento delle disposizioni in esso contenute e, in particolare, di quelle relative alle procedure di ammissione alle residenze e di individuazione delle rette a carico degli ospiti;

Rilevata, pertanto, la necessità di adottare un nuovo regolamento che disciplini in modo unitario i requisiti e le procedure di ammissione, le caratteristiche del servizio, le regole di condotta e di convivenza, le modalità di individuazione delle rette, e si applichi, indistintamente, a tutte le strutture sociali dell'Istituto che sono attualmente destinate a residenza per anziani e a quelle che dovessero acquisire tale destinazione d'uso in futuro;

Viste la nota prot. n. 7876 del 16.1.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la nota prot. n. 1094 del 30.1.2017 del Ministero del Lavoro;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale vicario

DETERMINA

di adottare l'allegato "*Regolamento delle Strutture sociali destinate a residenze per anziani*" che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Il predetto Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare dell'ex-Inpdap n. 1045 del 9 settembre 1999;

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it ed entra in vigore dalla data di approvazione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Regolamento

delle strutture sociali destinate a residenze per
anziani



Indice

Prima parte

Requisiti e procedure di ammissione alla struttura sociale

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 I beneficiari

Art. 3 La prestazione

Art. 4 Procedura per l'ammissione in ospitalità

Art. 5 Tutor

Art. 6 Visita e documentazione

Art. 7 Attestazione ISEE

Art. 8 Graduatorie

Art. 9 Ammissione alla struttura sociale

Art. 10 Criteri per la determinazione del contributo a carico dell'ospite

Art. 11 Riduzione del contributo a carico dell'ospite

Art. 12 Durata e risoluzione del rapporto di ospitalità

Art. 13 Trasferimento di ospiti tra strutture sociali

Art. 14 Accettazione per presa visione delle norme regolamentari



Seconda parte

Requisiti del servizio – Regole di condotta e di convivenza

Art. 1 Modalità di utilizzo delle stanze assegnate

Art. 2 Servizio di ristorazione e bar

Art. 3 Servizi per la gestione del tempo libero

Art. 4 Servizio navetta

Art. 5 Servizio di assistenza sanitaria e infermieristica

Art. 6 Servizio di custodia valori

Art. 7 Regole di condotta

Art. 8 Disciplina di accesso dei visitatori

Art. 9 Responsabilità per danni

Art. 10 Comitato di rappresentanza degli ospiti

Art. 11 Associazioni di volontariato

Art. 12 Entrata in vigore



Prima parte

REQUISITI E PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLA STRUTTURA SOCIALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina requisiti e procedure di ammissione, caratteristiche del servizio e regole di condotta e di convivenza, relativi alle strutture di proprietà dell'Istituto destinate a residenza per anziani.

Art. 2 - I BENEFICIARI

1. Possono essere ammessi alle strutture sociali destinate a residenza per anziani i pensionati INPS –Gestione Dipendenti Pubblici- e i pensionati di altri Enti o Amministrazioni pubbliche iscritti al Fondo credito e attività sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniugi conviventi.
2. I richiedenti devono essere in situazione di completa autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria.
3. La condizione di autosufficienza è accertata, nella fase istruttoria della domanda di ammissione, come indicato all'art. 6, da apposita Commissione medico-amministrativa, denominata "Unità di Valutazione Geriatrica", composta dal Dirigente responsabile della struttura sociale e da due medici dell'Istituto, specialisti in geriatria e neurologia, che operano nel territorio dove ha sede la struttura sociale interessata ed individuati dal Direttore generale sentito il Coordinatore generale medico-legale.
4. La condizione di autosufficienza dovrà essere confermata attraverso controlli, disposti dalla Direzione della struttura sociale o richiesti dalla stessa Unità di Valutazione Geriatrica, con periodicità annuale e ogniqualvolta si ravvisi la necessità di verificare la sussistenza del requisito anticipatamente rispetto alla ordinaria previsione.
5. I richiedenti il beneficio devono non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 è condizione indispensabile per il mantenimento del diritto all'ospitalità.



Art. 3 – LA PRESTAZIONE

L'ammissione in ospitalità residenziale presso le strutture sociali destinate a residenza per anziani, di proprietà dell'Istituto, assicura all'ospite il seguente trattamento:

- a) uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e dotata di servizi;
- b) servizio di ristorazione;
- c) uso della biancheria da camera e da sala;
- d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le modalità stabilite dalla Direzione della struttura;
- e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali;
- f) assistenza sociale, dietetica, medica, infermieristica e religiosa. L'assistenza medica, generica e geriatrica, è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere o settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche che la legge pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- g) utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto carico degli ospiti.

Art. 4 – PROCEDURA PER L'AMMISSIONE IN OSPITALITA'

1. Il Direttore regionale competente in relazione al luogo ove insiste la struttura sociale, rende noto, con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, il numero di posti disponibili presso la struttura sociale di competenza, per consentire l'ammissione in ospitalità residenziale agli aventi diritto alla prestazione.
2. In esito all'avviso pubblico, il Direttore regionale redige la graduatoria degli ammessi, con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 8.
3. In tutti i casi in cui, in esito alla procedura di ammissione alla struttura, residuino posti ovvero in tutti i casi in cui se ne rendano comunque disponibili di nuovi, il Direttore regionale, non prima di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ultimo avviso, pubblica un nuovo avviso relativo ai posti assegnabili. In esito a tale avviso, il Direttore regionale redige la relativa



graduatoria, con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 8, riferita sia a coloro che abbiano presentato domanda di ammissione, sia a coloro che hanno già presentato domanda di ammissione precedentemente e non sono rientrati nel novero degli ammessi.

Art. 5 – TUTOR

1. Il beneficiario provvede ad indicare un proprio *tutor* (familiare o terzo), quale referente della struttura sociale per tutte le esigenze di carattere sanitario ed economico a cui non possa assolvere in prima persona.
2. Il tutor si impegna formalmente ad assicurare il pagamento della quota di contributo cui l'ospite non possa assolvere direttamente.
3. La designazione del tutor, sottoscritta dallo stesso per accettazione, è condizione per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

Art. 6 – VISITA E DOCUMENTAZIONE

1. In sede di visita per la verifica circa il possesso del requisito della completa autosufficienza psicofisica, il richiedente dovrà presentare all'Unità di Valutazione Geriatrica di cui all'art. 2, comma 3, a pena di non ammissione all'ospitalità, la sotto elencata documentazione in originale:
 - a) "Scheda sanitaria", redatta a cura del medico curante sull'apposito modello allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito istituzionale;
 - b) "Modulo di designazione del Tutor", redatto sull'apposito modello allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito istituzionale.
2. La data di effettuazione della visita verrà comunicata all'interessato direttamente dalla Direzione della Struttura sociale almeno 5 giorni prima della predetta data. In caso di mancata presentazione alla visita, per giustificato motivo, verrà fissata e comunicata una seconda data utile. La mancata presentazione dell'interessato all'ulteriore visita comporterà l'esclusione dall'ospitalità.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle vigenti normative fermo restando l'immediata esclusione dalla struttura.

**Art. 7 – ATTESTAZIONE ISEE**

1. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve essere in possesso di valida attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza. Tale attestazione è necessaria per determinare il posizionamento nell'eventuale graduatoria e il contributo a carico dello stesso, così come descritto negli articoli 8 e 10. La suddetta attestazione viene acquisita direttamente dall'Istituto.
2. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della suddetta attestazione da parte degli Enti convenzionati o di errori all'interno della medesima attestazione.

Art. 8 - GRADUATORIE

1. Il Direttore regionale provvede all'elaborazione di graduatorie distinte per gli ospiti in camera singola, per gli ospiti in camera doppia uso singola e per gli ospiti in camera doppia.
2. Ai fini dell'elaborazione delle graduatorie di cui al comma 1, si terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:

a) Età del richiedente al momento della presentazione della domanda

fino ad anni 65	punti 0,5
anni da 66 a 67	punti 1
anni da 68 a 69	punti 1,5
anni da 70 a 71	punti 2
anni da 72 a 73	punti 2,5
anni da 74 a 75	punti 3
anni da 76 a 77	punti 3,5
anni da 78 a 79	punti 4
anni da 80 a 81	punti 4,5
anni da 82 ed oltre	punti 5

In caso di ospiti coniugi, si tiene conto dell'età del coniuge più anziano.

**b) Condizioni economiche**

indicatore ISEE fino ad € 8.000,00	punti 5
indicatore ISEE da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 4
indicatore ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 3
indicatore ISEE da € 24.000,01 a € 30.000,00	punti 2
indicatore ISEE oltre € 30.000,00	punti 1

c) Condizioni abitative

alloggio non idoneo (previa attestazione da parte di Enti pubblici competenti, ASL e/o Comune) o sfratto esecutivo in corso	punti 3
---	---------

e) Situazione familiare

vive da solo	punti 5
vive con familiari	punti 2
vive in altro istituto di ricovero	punti 1

3. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria al concorrente più anziano.

4. In caso di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali, il Direttore Regionale potrà deliberare l'ammissione indipendentemente dall'osservanza dell'ordine di classificazione in graduatoria.

5. Le graduatorie verranno approvate dal Direttore Regionale e pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata alla prestazione.

Art. 9 – AMMISSIONE ALLA STRUTTURA SOCIALE

1. L'ammissione in ospitalità, sulla base delle risultanze delle graduatorie approvate, verrà comunicata agli aventi diritto mediante raccomandata A/R a



cura della Direzione della struttura sociale, da inviarsi al recapito fornito dall'interessato all'atto della presentazione della domanda. Nella predetta comunicazione verrà indicata, altresì, la data di inizio dell'ospitalità e fornite informazioni circa gli adempimenti preventivi a cura dell'ospite.

2. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà confermare, a pena di decadenza, alla Direzione della struttura sociale prescelta la propria disponibilità.

3. Gli ammessi all'ospitalità dovranno, a pena di decadenza, presentarsi alla struttura alla data indicata nella comunicazione di cui al comma 1, salvo brevi proroghe da concordare, per giustificati motivi, con la Direzione della struttura.

4. La mancata presentazione alla struttura entro i venti giorni successivi alla data indicata nella comunicazione di cui al comma 1, sarà considerata rinuncia al diritto.

5. Il diritto alla permanenza nella struttura verrà confermato al beneficiario dalla Direzione della struttura sociale dopo un semestre ininterrotto di permanenza. Detto periodo è necessario all'ospite per verificare la propria adattabilità al contesto e alla Direzione della struttura sociale per valutare l'idoneità dell'ospite alla vita comunitaria e all'osservanza delle norme regolamentari.

6. Entro quindici giorni precedenti l'accesso alla struttura sociale, l'ospite provvederà a versare una somma corrispondente ad una mensilità di contributo, come individuato ai sensi dell'art. 10, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La somma verrà restituita all'interessato o agli aventi causa, previa regolarizzazione di eventuali pendenze con l'amministrazione della struttura sociale, all'atto della cessazione del rapporto.

Art. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospitalità presso la struttura sociale prevede, a carico dell'ospite, un contributo mensile di partecipazione alle spese determinato sulla base dei criteri indicati al comma seguente.

2. Il contributo è determinato tenuto conto della sistemazione prescelta (camera singola - camera doppia uso singola - camera doppia) e della capacità reddituale dell'avente diritto e del coniuge, desunta dalla certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza.



3. Il contributo, individuato ai sensi del comma 2, verrà aggiornato ogni due anni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di cui all'Indice pubblicato dall'ISTAT.

4. Nel caso in cui si renda disponibile una camera singola, prima di procedere al subentro di altro avente diritto all'ammissione, verrà data possibilità all'ospite che, eventualmente, occupi la stanza doppia uso singola, di optare per la stanza resasi disponibile; in caso di più ospiti nella predetta condizione, tale possibilità verrà attribuita a quello con valore ISEE di riferimento più basso.

5. Il contributo a carico dell'ospite dovrà essere versato tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del contributo verranno comunicate dalla Direzione della struttura sociale.

6. Per gli anni successivi a quello di ammissione alla struttura sociale, è obbligatorio, nel mese di luglio, elaborare la suddetta attestazione ISEE (presso uno sportello INPS o Ente convenzionato), in base alla quale adeguare eventualmente il valore del contributo a decorrere dal successivo mese di settembre.

7. In caso di mancato pagamento del contributo a carico dell'ospite entro la data di cui al comma 5, il Direttore della Casa Albergo provvederà a notificare all'interessato, ovvero al tutor, un avviso con la richiesta di pagamento della retta insoluta e l'assegnazione di un termine di 15 giorni dalla predetta notifica entro il quale provvedere al pagamento medesimo. L'inutile decorso del predetto termine comporterà l'applicazione di una penale come di seguito indicata:

- a) € 5,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE fino a 8.000,00);
- b) € 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 8.000,01 a 16.000,00);
- c) € 15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00);
- d) € 20,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 24.000,01 a 30.000,00);
- e) € 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE oltre 30.000,00).

8. L'importo della penale, come individuata dal comma 7, viene raddoppiato in caso di contributo per ospiti coniugi.

9. La mancata notifica dell'avviso di cui al comma 7 determina l'inapplicabilità delle penali.



10. Il Presidente dell'Istituto con propria determinazione stabilisce l'ammontare del contributo a carico dell'ospite e i periodici aggiornamenti dello stesso, sulla base della proposta della tecnostruttura in attuazione dei criteri di cui al presente articolo.

L'adeguamento del contributo a carico degli ospiti decorrerà dal quarto mese successivo all'adozione del provvedimento.

Art. 11- RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospite che volesse assentarsi dalla struttura per uno o più giorni dovrà informare della circostanza la Direzione della stessa, sin dal primo giorno di assenza prevista.
2. Fino al 15° giorno di assenza continuativa, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intero contributo a suo carico. A decorrere dal 16° giorno di assenza e fino ad un massimo di 40 giorni, verrà effettuata una riduzione del contributo medesimo pari al 30% per ogni giornata di assenza.
3. La mancata comunicazione dell'assenza comporta il pagamento del contributo nella misura intera.
4. In caso di ritardata comunicazione dell'assenza, il 16° giorno utile per la riduzione del contributo a carico dell'ospite decorrerà dalla data di ritardata comunicazione.
5. Il beneficio della riduzione del contributo pari al 30%, di cui al comma 2, è in ogni caso riconosciuto in favore dell'ospite ricoverato in strutture sanitarie, dal primo giorno di ricovero alla dimissione. La riduzione del contributo pari al 30% è, altresì, riconosciuta in favore dell'ospite che effettui un ciclo di cure termali o climatiche, dal primo giorno di assenza e fino al termine del ciclo di cura.
6. Nel caso di ospiti coniugi e di decesso di uno di essi nel corso del rapporto di ospitalità, il coniuge superstite, purché titolare di trattamento pensionistico, ha diritto a mantenere l'ospitalità presso la camera già assegnata, corrispondendo il contributo previsto per la camera doppia uso singola, anziché quello per camera doppia, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 4.

Art. 12 – DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'

1. L'ospitalità presso la struttura sociale è a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di ospitalità è risolto:



- a) in caso di dimissioni volontarie dell'ospite;
- b) con provvedimento della Direzione della struttura sociale, per il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
- c) per il venir meno dei requisiti elencati all'art. 2, commi 2 e 5;
- d) per il venir meno dell'impegno assunto dal tutor di cui all'art. 5, comma 2;
- e) per il protrarsi, oltre i 60 giorni dalla scadenza, di situazioni debitorie a carico dell'ospite, a qualsiasi titolo determinatesi, per un importo equivalente a due mensilità di contributo dovuto;
- f) per l'abbandono della struttura sociale da parte dell'ospite, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, anche nel caso in cui venga regolarmente corrisposto il contributo dovuto a carico dell'ospite medesimo;
- g) nel caso di cui all'art. 11, comma 6, se il coniuge superstite non è titolare di un trattamento pensionistico.

Art. 13 - TRASFERIMENTO DI OSPITI TRA STRUTTURE SOCIALI

1. E' consentito, per una sola volta, il trasferimento, su richiesta dell'ospite, dalla struttura sociale originariamente prescelta ed assegnata ad altra struttura, in caso di scambio di posto tra ospiti di due diverse strutture sociali, aventi la stessa tipologia di sistemazione. Il trasferimento reciproco potrà aver luogo in ogni momento, previa richiesta degli interessati.

2. L'Istituto ha la facoltà di disporre il trasferimento dell'ospite ad altra struttura sociale, con provvedimento motivato, per cause di forza maggiore o per sopravvenuta indisponibilità, a qualsiasi titolo, della struttura originariamente assegnata.

3. In caso di trasferimento, non sarà necessario riprodurre la documentazione istruttoria già acquisita dall'Istituto.

Art. 14 - ACCETTAZIONE PER PRESA VISIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Prima dell'assegnazione della stanza e dell'espletamento delle procedure d'ingresso, il Direttore della struttura stessa consegna all'ospite e al suo tutor copia del presente regolamento.



2. L'ospite ed il suo tutor sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni regolamentari, con l'avvertenza che l'inosservanza delle stesse può dar luogo, in qualsiasi momento, alla risoluzione del rapporto di ospitalità.

Seconda parte

REQUISITI DEL SERVIZIO- REGOLE DI CONDOTTA E DI CONVIVENZA

Art. 1 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLE STANZE ASSEGNATE

1. L'assegnazione delle camere e dei posti nella sala da pranzo è di esclusiva competenza della Direzione della struttura sociale che, ove possibile, terrà conto delle preferenze espresse dagli ospiti.
2. La Direzione della struttura sociale potrà disporre eventuali spostamenti in altre camere, ove si debbano effettuare lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione nei vani assegnati agli ospiti.
3. L'ospite avrà cura di mantenere in ordine la stanza, assicurare la buona conservazione di mobili e arredi, chiudere la stanza assegnatagli e consegnare la chiave al servizio di portineria.
4. E' consentito l'uso, nelle camere, di telefono, con oneri a carico degli utenti, di radio, televisione e apparecchi simili, compatibilmente con le normali regole di convivenza. In particolare, dovrà rispettarsi l'orario di riposo compreso tra le ore 14:00-16:00 e le ore 22:00-07:00.
5. Al fine di consentire la pulizia quotidiana delle stanze, le camere dovranno essere messe a disposizione del personale addetto non oltre le ore 10:00, salvo impedimenti legati a motivi di salute.
6. All'interno delle stanze personali è vietato l'uso di apparecchi elettrici (in particolare, piastre e fornelli), fatta eccezione per quelli indicati al comma 4 o in dotazione e per gli apparecchi elettrici di piccole dimensioni (quali, ad esempio, asciugacapelli, rasoi elettrici, spremiagrumi, etc.), previa autorizzazione della Direzione della struttura sociale.



Art. 2 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR

1. Il servizio di ristorazione, anche se assicurato da services esterni, è somministrato sotto il diretto controllo della Direzione della struttura sociale e su indicazione di personale dietista.
2. Il pasto giornaliero dovrà essere composto da:
 - a) prima colazione;
 - b) pranzo (primo piatto, secondo piatto con contorno, pane, frutta, bevande);
 - c) merenda pomeridiana;
 - d) cena (primo piatto, secondo piatto con contorno, pane, frutta, bevande).
3. Il vitto per diete speciali è somministrato dietro richiesta scritta alla Direzione della struttura sociale, corredata da prescrizione medica.
4. La Direzione della struttura sociale avrà cura di affiggere nella sala da pranzo il menù giornaliero.
5. I pasti vengono serviti nei locali della sala da pranzo, nei seguenti orari:
 - a) prima colazione dalle ore 8:00 alle ore 9:30;
 - b) pranzo dalle ore 12:30 alle ore 13:30;
 - c) merenda pomeridiana dalle ore 16:30 alle ore 17:30;
 - d) cena dalle ore 19:30 alle ore 20:30.
6. Solo in casi di accertata indisposizione dell'ospite, i pasti possono essere serviti direttamente in camera.
7. I pasti del giorno, non consumati entro gli orari indicati al comma 5, non possono essere conservati, né danno titolo ad alcun rimborso.
8. Il servizio bar, effettuato all'interno della struttura sociale, è riservato agli ospiti, ai loro invitati e al personale dipendente. Il suo funzionamento è regolato secondo orari e modalità stabiliti dalla Direzione della struttura sociale. La spesa per le consumazioni è a carico dell'utente.

Art. 3 – SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEMPO LIBERO

1. La Direzione della struttura sociale favorisce lo svolgimento di attività ricreative, culturali, sportive, in forma individuale e collettiva. A tal fine, sono a disposizione degli ospiti, ove previste, la biblioteca, la videoteca e l'emeroteca, alle quali è possibile accedere negli orari indicati dalla Direzione.



2. La Direzione della struttura sociale organizza spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, conferenze su argomenti di cultura generale e di attualità, giochi di società, che favoriscano processi di integrazione e di socializzazione.
3. La Direzione della struttura sociale organizza corsi e lezioni per favorire l'attività fisica, per il cui svolgimento è previsto anche l'intervento di personale specializzato.
4. Per la realizzazione delle iniziative culturali e ricreative, la Direzione della struttura sociale terrà conto dei suggerimenti e proposte presentati dal Comitato di Rappresentanza, di cui all'art. 10, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto del principio di maggioranza dei presenti.

Art. 4 – SERVIZIO NAVETTA

1. Per gli spostamenti all'interno dell'area metropolitana e per l'accompagnamento presso strutture sanitarie per visite mediche e terapie, la Direzione della struttura sociale assicurerà quotidianamente un servizio di navetta, antimeridiano e pomeridiano, ad orari e percorsi stabiliti, concertati con il Comitato di Rappresentanza degli ospiti di cui all'art. 10.

Art. 5 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E INFERMIERISTICA

1. In caso di infermità in forma acuta e/o a breve decorso, saranno assicurate all'ospite le opportune terapie domiciliari. Ove l'infermità dovesse protrarsi oltre il normale decorso o convertirsi in patologia più complessa, sentito il medico curante o il sanitario in servizio presso la struttura sociale, l'ospite verrà temporaneamente trasferito presso un luogo di cura esterno –pubblico o privato– con oneri a suo carico o del SSN.
2. Della situazione sanitaria dell'ospite e dell'eventuale trasferimento dello stesso presso un luogo di cura esterno, la Direzione della struttura sociale provvederà ad informare tempestivamente il tutor.
3. Il servizio di assistenza infermieristica è assicurato per l'intero arco delle 24 ore.



Art. 6 – SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI

1. La Direzione della struttura sociale assicura un servizio gratuito di custodia valori in cassaforte centrale, ovvero provvede ad assicurare un servizio di cassette di sicurezza a pagamento, presso un istituto bancario convenzionato.
2. La Direzione della struttura sociale declina ogni responsabilità per i valori custoditi nelle casseforti o nel mobilio delle singole stanze e per danni arrecati a cose o a terzi da ignoti o da altri ospiti.

Art. 7 – REGOLE DI CONDOTTA

1. L'ospite può accedere ed uscire liberamente dalla struttura sociale ogniqualvolta lo desidera, rispettando gli orari previsti per la consumazione dei pasti e quello per il rientro serale come individuato dalla Direzione della struttura medesima.
2. Ogni fatto o circostanza che impedisca all'ospite di essere presente nei suddetti orari o entro l'orario previsto per il rientro serale, dovrà essere preventivamente comunicato.
3. L'ospite è tenuto a mantenere, all'interno e all'esterno della struttura sociale, un comportamento adeguato e tale da non arrecare disturbo, offesa o pregiudizio alcuno agli altri ospiti, o intralcio all'espletamento dei servizi da parte del personale addetto.
4. L'ospite dovrà avere un abbigliamento conforme alla rispettabilità della struttura. Non è consentito frequentare i locali di uso comune in pigiama, veste da camera o, comunque, con abiti non consoni alla dignità della struttura e degli ospiti.
5. Non è consentito portare all'interno della struttura animali, custodire armi (anche se si è in possesso di regolare porto d'armi), esporre la propria biancheria all'esterno o in luoghi di accesso comune, fumare ove espressamente vietato, dare mance al personale di servizio o richiedere a quest'ultimo prestazioni a pagamento. Parimenti, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione eventuali richieste di mance o offerte di prestazioni a pagamento da parte del personale di servizio.
6. Gli ospiti devono essere muniti di adeguato corredo di vestiario personale, sufficiente ad assicurare i normali cambi.

**Art. 8- DISCIPLINA DI ACCESSO DEI VISITATORI**

1. L'ospite può ricevere visitatori nei locali comuni negli orari di visita individuati dalla Direzione della struttura sociale e, previa segnalazione a quest'ultima, trattenere visitatori a pranzo o cena. Il costo per i pasti degli invitati e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla Direzione della struttura sociale.
2. L'accesso alle camere da parte di persone estranee deve essere autorizzato dalla Direzione della struttura sociale.
3. Il visitatore deve lasciare il proprio documento di riconoscimento in portineria e lasciare la struttura improrogabilmente entro le ore 22:00.

Art. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI

1. I danni eventualmente arrecati dall'ospite o da un suo visitatore esterno dovranno essere risarciti dall'ospite medesimo, previa constatazione dell'entità degli stessi a cura della Direzione della struttura sociale.
2. Eventuali riparazioni dei danni provocati ai sensi del comma precedente dovranno essere effettuate da ditte individuate dalla Direzione della struttura sociale.
3. In caso di contestazioni in ordine alla responsabilità o entità del danno, si farà riferimento alle norme del codice civile in tema di locazione.

Art. 10 – COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI

1. All'interno della struttura sociale opera il "Comitato di Rappresentanza degli ospiti", con compiti promozionali, consultivi e propositivi in ordine ai vari aspetti della vita comunitaria e, in particolare, alle attività culturali e ricreative, al servizio di ristorazione, al mantenimento dello standard qualitativo dei servizi erogati.
2. Il Comitato di Rappresentanza è composto di 5 membri, è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea di tutti gli ospiti e rimane in carica 2 anni. L'assemblea degli ospiti designa il presidente del seggio elettorale e quattro scrutatori e fissa la data delle votazioni entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del Comitato precedentemente in carica. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Non sono ammesse più di due deleghe in favore di ciascun votante.



3. Il Comitato elegge tra i propri membri il Presidente. Eventuali sostituzioni dei membri del Comitato sono effettuate secondo l'ordine delle preferenze ottenute.
4. Compatibilmente con le disponibilità logistiche, valutate di volta in volta dalla Direzione della struttura, il Comitato potrà fruire di un locale per le proprie riunioni. Nel bilancio di previsione della struttura sociale dovrà essere previsto un impegno di spesa per il solo rimborso delle spese postali.
5. L'azione del comitato non può in nessun caso confliggere con l'indirizzo gestionale previsto dall'Istituto per la conduzione della struttura, né modificare le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Previa autorizzazione del Direttore della struttura sociale, all'interno di quest'ultima possono operare associazioni di volontariato liberamente costituite, le cui finalità concorrano al perseguimento degli scopi istituzionali. I rapporti con le predette associazioni possono essere regolati da apposite convenzioni.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it ed entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale di approvazione.



Scheda Sanitaria per ammissione alla Casa Albergo/Riposo - Medico curante

Protocollo Inps
Cod. ASCAS0301

Completare il modulo scrivendo in stampatello in modo leggibile e firmandolo ove previsto.

Avvertenza: la presente scheda sanitaria dovrà essere compilata dal Medico curante quando le visite ed i referti richiesti saranno disponibili

Proposta di ammissione alla Casa Albergo/Riposo INPS di: Monteporzio Catone
 Pescara

redatta dal medico curante Dr.

Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Cognome	<input type="text"/>			
Nome	<input type="text"/>			
Nato/a il	<input type="text"/>			
Nato/a in	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero		
Provincia	<input type="text"/>			
Comune	<input type="text"/>			

Recapito del medico curante:

Eventuale indirizzo diverso dalla residenza:

Stato	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero		
Provincia	<input type="text"/>			
Comune	<input type="text"/>	CAP <input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>	n. <input type="text"/>		
Frazione*	<input type="text"/>			
Palazzina*	<input type="text"/>	sc.* <input type="text"/>	int.* <input type="text"/>	Presso* <input type="text"/>
Telefono fisso*	<input type="text"/>	Fax*	<input type="text"/>	

Numero di iscrizione all'Ordine dei Medici:



Dichiarazione del richiedente

Relativamente a:

Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Cognome	<input type="text"/>			
Nome	<input type="text"/>			
Stato Civile	<input type="text"/>			
Nato/a il	<input type="text"/>			
Nato/a in	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero		
Provincia	<input type="text"/>			
Comune	<input type="text"/>			

Codice Reg.n.	<input type="text"/>	A.S.L.	<input type="text"/>
Regione	<input type="text"/>		
Esenzione ticket n.	<input type="text"/>	rilasciata il	<input type="text"/>

Invalidità

 Guerra Lavoro ServizioCat. Civile

Esenzione da patologia:

Patologia	<input type="text"/>		
Esenzione ticket n.	<input type="text"/>	rilasciata il	<input type="text"/>

Referti di visite specialistiche ed esami strumentali da allegare:

Anamnesi:

Familiare



Fisiologica

--

Patologica remota (eventuali ricoveri)

--

Patologia prossima

--

Alvo e diuresi

--

Precedenti cerebro-vascolari

--

Patologie concomitanti

--

Esame obiettivo:

Condizioni generali

--

Peso corporeo e altezza

--

Alvo e diuresi

--

Cute e mucose

--



Distrofie cutanee

--

Sistema respiratorio

--

Apparato cardio-circolatorio

--

Pressione Arterioso (max/min) Polso Fc

--

Apparato digerente

--

Apparato genito-urinario

--

Sistema endocrino

--

Apparato linfoghiandolare

--

Sistema nervoso centrale-periferico

--

Psiche

--



Apparato osteo-articolare

--

Organi di senso

--

Sintesi diagnostica

--

Terapia in atto

--

Controlli periodici

--

Allergie

--

Diete da seguire

--

Eventuale uso di protesi

--

Grado di autosufficienza

--



Grado di autonomia

--

Giudizio conclusivo di idoneità alla vita comunitaria in Casa Albergo/Riposo per anziani autosufficienti
Dichiaro che il/la Sig./ra

Cognome

--

Nome

--

- attualmente è esente da malattie infettive o forme morbose incompatibili con la vita in comunità
 è in buone condizioni psicofisiche
 è in grado di attendere a se stesso, conducendo vita in comunità.

In fede

Luogo e data_____
Il medico curante
(timbro e firma)

Referti di visite specialistiche ed esami strumentali da allegare:

- Videat Neurologico
 Videat Diabetologico (nel caso di affezione)
 Videat Cardiologico
 Videat Oculistico e Fondo Oculare

- ECG
 RX Torace
 Esame Audiometrico

- Esame Emocromo completo
 Markers Epatite B/C (o HBSAG)
 Gruppo Sanguigno e Fattore RH
 TPHA
 Elettroliti
 Glicemia
 Azotemia



- Creatinemia
- Uricemia
- GOT-GPT-YGT
- Bilirubinemia Totale e Frazionata
- Colesterolo Totale
- Colesterolo HDL
- Trigliceridi
- Tempo Aggregazione Piastrinica
- VDRL

- Esame Urine Completo

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'INPS con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'INPS e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'INPS la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.



Atto di designazione del tutor dell'ospite della Casa Albergo/Riposo

Protocollo Inps	
Cod.	ASCAS0201

Completare il modulo scrivendo in stampatello in modo leggibile e firmandolo ove previsto.

Scelta di designazione del Tutor per la Casa Albergo/Riposo di: Monteporzio Catone

Pescara

Io sottoscritto/a


Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Cognome	<input type="text"/>			
Nome	<input type="text"/>			
Nato/a il	<input type="text"/>			
Nato/a in	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero		
Provincia	<input type="text"/>			
Comune	<input type="text"/>			

Residente in:

Stato	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero		
Provincia	<input type="text"/>			
Comune	<input type="text"/>	CAP <input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>	n. <input type="text"/>		
Frazione*	<input type="text"/>			
Palazzina*	<input type="text"/>	sc.* <input type="text"/>	int.* <input type="text"/>	Presso* <input type="text"/>
Telefono fisso*	<input type="text"/>	Fax*	<input type="text"/>	

Telefono mobile*	<input type="text"/>
E-mail*	<input type="text"/>

Designo come mio tutor il Sig./la Sig.ra



Codice Fiscale	<input type="text"/>	Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F					
Cognome	<input type="text"/>								
Nome	<input type="text"/>								
Nato/a il	<input type="text"/>								
Nato/a in	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero							
Provincia	<input type="text"/>								
Comune	<input type="text"/>								
Residente in:									
Stato	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estero							
Provincia	<input type="text"/>								
Comune	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>						
Indirizzo	<input type="text"/>	n.	<input type="text"/>						
Frazione*	<input type="text"/>								
Palazzina*	<input type="text"/>	sc.*	<input type="text"/>	int.*	<input type="text"/>	Presso*	<input type="text"/>		
Telefono fisso*	<input type="text"/>	Fax*	<input type="text"/>						

con il presente Atto

mi impegno a rappresentare l'ospite in qualità di referente della Casa Albergo per tutte le eventuali esigenze o necessità di carattere economico e sanitario.

Qualora, infatti, il predetto ospite non disponesse di redditi sufficienti ad assicurare il pagamento integrale della quota mensile di partecipazione e/o la disponibilità minima per spese personali prevista dalle disposizioni interne, il sottoscritto disponendo dei mezzi finanziari sufficienti, corrisponderà all'INPS la differenza occorrente.

La direzione della Casa Albergo avrà cura di informare il tutor sulle condizioni di salute dell'ospite specialmente nel caso di ridotta o perdita autosufficienza psico-fisica.

Il sottoscritto, in quest'ultima ipotesi, prenderà atto delle sopravvenute condizioni e si impegnerà a procurare una diversa e decorosa sistemazione all'ospite stesso.

Il sottoscritto si impegna, altresì, ad intervenire a richiesta della Direzione della Casa Albergo, in caso di di sopravvenuta perdita dell'autosufficienza dell'ospite.



Luogo e data

Firma del designatore

Firma del tutor

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'INPS con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'INPS e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto.

Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'INPS la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.